

COMUNE DI BOVISIO



MASCIAGO (Milano)

## Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

Ottobre 2002

Art. 1 Oggetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari .....	3
Art. 2 Definizione degli impianti pubblicitari .....	3
Art. 3 Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	6
Art. 4 Zone Omogenee .....	7
Art. 5 Impianti ammessi nelle diverse Zone Omogenee.....	8
Art. 6 Densità e compresenza di impianti pubblicitari .....	10
Art. 7 Norme generali per l'istallazione degli impianti pubblicitari .....	10
Art. 8 Distanze minime .....	13
Art. 9 Impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi .....	14
Art. 10 Caratteristiche degli impianti pubblicitari, modalità di realizzazione e di posa in opera .....	14
Art. 11 Autorizzazione per l'istallazione di impianti pubblicitari .....	15
Art. 12 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione.....	17
Art. 13. Obblighi del titolare della autorizzazione .....	18
Art. 14. Targhette di identificazione .....	19
Art.15. Vigilanza, Violazioni, Sanzioni .....	19
Art. 16 Norme generali per gli Impianti Pubblicitari Luminosi e le Sorgenti luminose.....	20
Art. 17 Impianti Pubblicitari realizzati con Cartelli .....	21

Art. 18 Impianti Pubblicitari realizzati con Striscioni, Locandine, Stendardi. ....	23
Art. 19 Impianti Pubblicitari realizzati mediante segni orizzontali reclamistici ....	25
Art. 20 Altri impianti di pubblicità o propaganda .....	26
Art. 21 Impianti pubblicitari di servizio .....	27
Art. 22 Pubblicità fonica. ....	28
Art. 23 Pubblicità su veicoli. ....	28
Art. 24 Impianti pubblicitari realizzati con insegne di esercizio .....	28
Art. 25 Preinsegne.....	33
Art. 26 Pubbliche affissioni.....	36

### Art. 1 Oggetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli impianti Pubblicitari disciplina le modalità di installazione sul territorio comunale degli impianti pubblicitari di qualsiasi tipo essi siano. Suddivide il territorio comunale in zone dettando, per ciascuna di essa, le norme relative agli impianti pubblicitari in relazione alle caratteristiche ambientali e funzionali.

### Art. 2 Definizione degli impianti pubblicitari

1. In conformità all'art.47 del DPR 16.12.1992 N. 495 si pongono le seguenti definizioni


a: **insegna di esercizio:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.



b. **preinsegna:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, utilizzabile su una o due facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla indicazione direzionale di una via o di una zona (preinsegna territoriale) ovvero della posizione dove è insediata una determinata attività produttiva, commerciale ecc. (preinsegne commerciali), installata in modo da




facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.



c. sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.


d. cartello: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.



e. standardo, striscione, locandina: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, senza superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.




f. segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale o comunque pavimentata, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.



g. impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermata autobus, pensiline, transenne parapedenali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h. impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.



### Art. 3 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini della applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, le tipologie pubblicitarie vengono classificate, tenendo conto delle definizioni dell'articolo precedente, in:

- a. pubblicità ordinaria: quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non elencato nei punti successivi. Nella pubblicità ordinaria è compresa la pubblicità mediante affissioni effettuate per conto proprio od altrui di manifesti e simili su apposite strutture opportunamente adibite allo scopo.
- b. pubblicità con veicoli: quella effettuata per conto proprio od altrui all'interno o all'esterno di veicoli di uso pubblico o privato ovvero di proprietà dell'impresa ed adibita ai trasporti per conto della medesima.
- c. pubblicità con pannelli luminosi: quella effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture con l'impiego di lampadine, apparecchi luminosi in genere con l'utilizzo di controlli elettronici, elettromeccanici e simili, tali da consentire la variabilità del messaggio con la sua visione intermittente e/o lampeggiante
- d. pubblicità con proiezioni: quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezione di diapositive e filmati effettuata su schermi o pareti riflettenti.
- e. pubblicità varia: che comprende le seguenti fattispecie:
  - pubblicità con striscioni: quella effettuata con striscioni, festoni, bandierine e simili che attraversano strade e piazze
  - pubblicità con aeromobili: quella effettuata sul territorio comunale da aeromobili mediante striscioni, scritte, disegni fumogeni, lancio di oggetti e/o di manifestini
  - pubblicità con palloni frenati: quella effettuata mediante palloni frenati con scritte sui medesimi ovvero con utilizzazione dei medesimi per supportare striscioni, scritte e simili
  - pubblicità in forma ambulante: quella effettuata mediante distribuzione, anche da veicoli, di manifestini e/o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli e/o altri mezzi pubblicitari

-pubblicità fonica: quella effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori del suono e della voce umana

#### **Art. 4 Zone Omogenee**

1. Il territorio Comunale, ai fini della identificazioni delle possibilità di istallazione degli impianti pubblicitari è suddiviso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento dell'Imposta di Pubblicità e del Servizio delle Pubbliche affissioni, in zone omogenee che, al loro interno, hanno caratteristiche ambientali simili, a ciascuna delle quali si applicano le norme specifiche di zona stabilite dal presente piano.

2. Le zone sono le seguenti:

Zona A: Urbana Centrale e Direttrici viarie principali comprendente i nuclei centrali del territorio comunale e le principali direttrici viarie

Zona B: Urbana Residenziale comprendente i nuclei residenziali sviluppatisi nel tempo attorno alle zone urbane di più antica formazione

Zona C: Produttiva - Commerciale comprendente i compatti con maggior presenza di attività produttive e commerciali

Zona D: Speciale di Rispetto comprendente i compatti con caratteristiche storiche, ambientali e funzionali che fanno ritenere necessaria una presenza limitata di impianti pubblicitari

Zona E: Periferica ed Agricola comprendenti le parti di territorio con limitata presenza di interventi di urbanizzazione

3. Le zone omogenee sono individuate nella cartografia in scala 1:2000 che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano.

4. Nel caso di Vie o Piazze o altri luoghi che si trovino a cavallo di zone omogenee diverse si considerano ricadenti per intero nella zona omogenea con prescrizioni più restrittive.

5. Gli edifici o le strutture di qualsiasi tipo che prospettano su zone omogenee diverse si considerano ricadenti per intero nella zona omogenea con prescrizioni più restrittive.

### **Art. 5 Impianti ammessi nelle diverse Zone Omogenee**

1. Con riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 nelle diverse zone sono consentiti o non consenti i seguenti impianti pubblicitari:

Zona A: Urbana Centrale e Direttive viarie principali: Ammessi tutti gli impianti salvo i seguenti che sono *non ammessi*:

- Messaggi variabili ed a luci intermittenzi
- Messaggi vocali (pubblicità fonica)
- Preinsegne commerciali
- Cartelli con supporto libero
- Insegne di esercizio su copertura
- Insegne di esercizio a bandiera con sporgenza superiore a cm. 60 ed illuminate con luce propria
- Insegne di esercizio su facciate e recinzioni illuminate con luce propria
- Edifici insegna
- Striscioni e locandine consentiti solo in occasione di manifestazioni pubbliche (entro i limiti previsti dall'art.18)

Zona B Urbana residenziale: Ammessi tutti gli impianti salvo i seguenti che sono *non ammessi*

- Cartelli con supporto libero avente dimensioni maggiori di cm. 100x140
- Messaggi vocali (pubblicità fonica)
- Insegne di esercizio su copertura
- Edifici insegna

Zona C Produttiva Commerciale: Ammessi tutti gli impianti salvo i seguenti che sono non ammessi:

- o Cartelli con supporto libero avente dimensioni maggiori di cm. 100x140
- o Insegne di esercizio su copertura

Zona D Speciale e di rispetto: Non sono ammessi impianti pubblicitari salvo i seguenti che sono ammessi:

- o Insegne di esercizio entro vetrina
- o Messaggi vocali (pubblicità fonica)
- o Targhe Insegne di esercizio su facciata con lettere e simboli distinti ed eventuale illuminazione solo indiretta
- o Insegne su tende esterne con eventuale illuminazione solo indiretta (ma non ammessa illuminazione intermittente e messaggi variabili)
- o Preinsegne (non ammesse preinsegne commerciali)
- o Striscioni e locandine ammesse solo in occasioni di manifestazioni pubbliche (entro i limiti previsti dall'art.18)

Gli impianti pubblicitari di servizio ammessi in questa zona e sopra elencati dovranno essere privi di propaganda e di messaggi reclamistici.

Ai fini della salvaguardia dei valori storici e/o ambientali della zona deve essere preventivamente autorizzata anche la posa *provvisoria* di insegne, preinsegne, targhe, striscioni, cartelli e locandine che comunque non devono alterare gli elementi architettonici degli edifici né impedire la loro lettura e fruizione.

Non sarà comunque consentita la posa di alcun impianto pubblicitario sugli edifici di interesse storico ed artistico ed in ogni caso entro gli ambiti soggetti a tutela ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497

Zona E periferica ed agricola: Ammessi tutti gli impianti salvo i seguenti che sono *non ammessi*

- o Cartelli con supporto libero avente dimensioni maggiori di cm. 100x140
- o Insegne di esercizio su copertura
- o Edifici insegna
- o Striscioni e locandine ammesse solo in occasioni di manifestazioni
- o Pubbliche (entro i limiti previsti dall'art.18)

#### **Art. 6 Densità e compresenza di impianti pubblicitari**

1. L'autorizzazione alla istallazione di impianti pubblicitari ancorché conformi alla normativa potrà essere negata al fine di evitare situazioni di eccessiva densità di impianti pubblicitari nel caso gli stessi costituiscano pregiudizio sfavorevole al decoro ambientale, o siano contrari alla sicurezza della circolazione e/o la visibilità della segnaletica stradale.

#### **Art. 7 Norme generali per l'istallazione degli impianti pubblicitari**

1. L'istallazione di impianti pubblicitari è subordinata al rispetto delle norme dettate dall'art. 23 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 Settembre 1993 n. 360 e dal D.Lgs. 17 maggio 1996 n. 270 nonché a quelle eventualmente dettate dal Regolamento Edilizio

2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza

Comune di Bovisio Masciago,  
Piano generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

3. È vietata la posa di cartelli e di altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.


4. È vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla segnaletica stradale sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

5. È vietata l'apposizione di impianti pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

6. È vietato appendere cartelli di qualsiasi tipo alle paline della segnaletica stradale ed ai pali dei semafori e della pubblica illuminazione.

7. È vietato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di impianti pubblicitari nelle seguenti posizioni:

a) sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese tra carreggiate contigue che abbiano larghezza inferiore a 3 metri




b) in corrispondenza delle intersezioni nelle quali possono essere collocate solo le preinsegne territoriali mentre quelle commerciali devono avere distanza minima di 50 m. dall' intersezione e rispettare comunque le distanze di cui all'art. 8.



c) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore al 45%



d) in corrispondenza di raccordi stradali (cunette o dossi)




e) sui cavalcavia stradali comprese le rampe ponti e sottoponti viari che non riguardino ferrovie



f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sui dispositivi stradali laterali di sicurezza e/o di protezione e/o di arredo

g) dentro la fascia di metri 3 dal limite della carreggiata.




8. È vietata la pubblicità su cavalletti mobili nelle posizioni ritenute pericolose per la sicurezza dall'ufficio di Polizia Municipale.

#### Art. 8 Distanze minime

1. Premesso che il Piano Urbano del Traffico non identifica Strade Urbane di Scorrimento ai sensi dell'art 2 del Codice della Strada, per le strade classificate dal Piano del Traffico come Strade Urbane di Quartiere e Strade Locali la collocazione di impianti pubblicitari deve rispettare le seguenti distanze minime

#### Strada urbana e di quartiere: posizione impianti pubblicitari



- a) m. 20 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni stradali.
- b) m. 15 prima di cartelli ed impianti pubblicitari e di segnali di indicazione
- c) m. 15 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, dopo gli impianti semaforici e dopo le intersezioni stradali

2. Le distanze prescritte nei due commi precedenti non si applicano per le insegne di esercizio applicate in aderenza agli edifici e per le decorazioni murarie sulle pareti degli edifici.

3. Entro la fascia di m. 3 dal ciglio stradale sono consentiti soltanto gli impianti pubblicitari di servizio così come definiti al comma g dell'art. 2.

4. Le transenne collocate in prossimità di intersezioni stradali potranno recare messaggi fruibili solo sul lato marciapiede rivolto ai pedoni.

5. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio libero di avvistamento tra il conducente di veicoli ed il segnale stesso fissato in m. 50 prima dei segnali di pericolo ed in m. 80 prima dei segnali di prescrizione.

6. Per gli striscioni si applicano le distanze di cui al comma 10, art 51 del DPR 495/92

#### **Art. 9 Impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi**

1. Nelle stazioni di servizio e nei parcheggi non sono ammessi Impianti Pubblicitari.
2. Nelle stazioni di servizio sono ammesse soltanto le insegne di esercizio funzionali a specificare i servizi forniti nella stazione stessa.

#### **Art. 10 Caratteristiche degli impianti pubblicitari, modalità di realizzazione e di posa in opera**

1. I mezzi pubblicitari dovranno avere parti strutturali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture e le fondazioni dovranno essere dimensionate in modo da poter resistere alle spinte del vento, sia globalmente che per ogni singola componente
3. I mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare e non devono generare confusione con la segnaletica stradale. I colori dovranno essere tali da non generare confusione con la segnaletica stradale; attenzione particolare dovrà essere rivolta nell'utilizzo del colore rosso che dovrà essere usato limitandone la percettibilità specialmente per impianti pubblicitari da posarsi in prossimità di intersezioni.
4. Il bordo inferiore di striscioni e standardi posizionati sopra le strade di qualsiasi categoria esse siano, dovrà in ogni suo punto essere ad una quota non minore di m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
5. I materiali, la forma i colori e le dimensioni impianti pubblicitari realizzati con cartelli è quella prevista dall'art. 18 mentre per le preinsegne è quella prevista dall'art. 26.

#### **Art. 11 Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari**

1. L'installazione di impianti pubblicitari è subordinata al rilascio di apposita Autorizzazione a seguito di presentazione della documentazione elencata all'art. 12.
2. L'Autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari è rilasciata da parte della Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria esperita dall'Ufficio Edilizia Privata e dei pareri espressi dagli organi competenti in relazione alla tipologia di impianto.
3. In tutti i casi in cui l'installazione di impianti pubblicitari ha implicazioni sulla circolazione stradale e sulla sicurezza della stesse è obbligatoria la richiesta di parere dell'Ufficio di Polizia Municipale .
4. In relazione alla tipologia degli impianti pubblicitari oggetto della richiesta di installazione è obbligatoria la richiesta di parere della Commissione Edilizia nei casi elencati nella tabella seguente:

Comune di Bovisio Masciago  
Piano generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

art.	Tipologia Impianto	Parere obbligatorio da parte di:	
		Ufficio Edilizia privata	Commissione Edilizia
17	Sorgenti Luminose	X	
18	Cartelli su supporto libero		X
19	Striscioni, Standardi, Festoni, Locandine	X	
20	Segni orizzontali temporanei	X	
20	Segni orizzontali permanenti		X
21	Dehors		X
21	Chioschi		X
21	Proiezioni	X	
21	Bacheche	X	
21	Stele		X
21	Aeromobili e Palloni Frenati	X	
21	Distribuzione volantini	X	
21	Pubblicità ambulante su persone	X	
21	Altre		X
21	Decorazioni murali		X
22	Impianti Pubblicitari di Servizio		X
24	Pubblicità con veicoli	X	
23	Pubblicità fonica	X	
25.3	Insegne d'esercizio entro vetrine	X	
25.4	Insegne d'esercizio su tende esterne		X
25.5	Insegne d'esercizio su targhe	X	
25.8	Insegne d'esercizio su facciate		X
25.10	Insegne d'esercizio su recinzioni		X
25.7	Insegne d'esercizio sulle coperture		X
25.6	Insegne d'esercizio a bandiera		X
25.6	Insegne a bandiera non illuminate		X
25.6	Insegne a bandiera con illuminazione propria		X
25.9	Edificio insegna		X
26	Progetto di impianti per preinsegne		X
26	Inserimento preinsegne su impianti esistenti	X	
27	Progetti di collocazione di pubbliche affissioni		X

(6/4 p)

#### **Art. 12 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione/concessione deve essere presentata in due copie e ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria di inquadramento in scala 1:2000 estratta dal fotogrammetrico comunale
- b) Planimetria in scala non inferiore 1:500 estesa ad un raggio di almeno 100 m. attorno posizione nella quale si intende collocare l'impianto pubblicitario, con precise le distanze dai segnali stradali esistenti e dalle intersezioni e, nel caso di cartelli su supporto libero anche della distanza da altri simili cartelli esistenti. In luogo della planimetria alla scala 1:500 sarà sufficiente la documentazione fotografica di cui alla successiva lettera e) nel caso di richiesta di insegne di esercizio entro vetrina, a bandiera, su targhe e su tende esterne.
- c) Nulla osta dell'ente proprietario della strada se essa non sia comunale.
- d) Autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 con la quale il richiedente dichiara che l'impianto pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme di sicurezza vigenti con assunzione di ogni responsabilità al riguardo.
- e) Adeguato numero di fotografie a colori formato non inferiore a cm. 10x15 atte a rappresentare l'edificio e la zona circostante per un raggio minimo di 50 metri e comunque tale da rappresentare compiutamente l'ambito circostante.
- f) Disegno o fotografia dell'impianto pubblicitario e del suo eventuale supporto con indicazione delle dimensioni, dei materiali e dei colori.
- g) Nel caso di impianti pubblicitari da apporre sulla facciata di edifici oltre alle fotografie della precedente lettera e) occorre presentare il prospetto dell'edificio interessato e di quelli adiacenti alla scala di almeno 1:100 con inserimento dell'impianto pubblicitario nonché disegno particolareggiato alla scala di almeno 1:50 dell'impianto al fine di consentire la corretta e completa valutazione delle

caratteristiche formali e tecniche dell'opera. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere redatti e firmati da tecnico qualificato per la materia. Questa documentazione non è richiesta nel caso di insegne di esercizio entro vetrina, a bandiera, su targhe e su tende esterne.

- h) Per le insegne luminose dovrà essere presentato il certificato di conformità alle normative vigenti a firma dell'installatore.

#### **Art. 13. Obblighi del titolare della autorizzazione**

##### **1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:**

- a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari e delle loro strutture di sostegno
- b) effettuare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione atte a conservare il buono stato dell'impianto pubblicitario in modo che esso mantenga le caratteristiche che aveva al momento dell'installazione ivi compreso il suo riallineamento se a causa del vento o di altri fattori esso fosse stato modificato rispetto a quello che aveva al momento dell'installazione.
- c) procedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel caso di decadenza o revoca della autorizzazione o in caso di modifica delle condizioni di sicurezza che erano garantite al momento della installazione

##### **2. È obbligo del titolare della autorizzazione per striscioni, standardi, locandine, segni orizzontali reclamistici di provvedere alla loro rimozione entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per i quali vennero autorizzati e di ripristinare i siti nelle condizioni preesistenti alla loro installazione.**

#### **Art. 14. Targhette di identificazione**

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere fissata una apposita targhetta metallica con in essa indicati i seguenti dati:
  - a) Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione
  - b) Dati anagrafici del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione
  - c) numero dell'autorizzazione
  - d) data di scadenza dell'autorizzazione
  - e) progressiva chilometrica del punto di installazione che verrà indicato dalla amministrazione proprietaria della strada
2. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta dovessero modificarsi i dati in essa riportati.

#### **Art. 15. Vigilanza, Violazioni, Sanzioni**

1. Gli enti proprietari delle strade e degli spazi pubblici oggetto di installazione di impianti pubblicitari sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione, posizionamento, manutenzione e validità del periodo temporale dell'autorizzazione degli impianti medesimi.
2. Tutti gli impianti che risultino difformi rispetto alle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa diffida scritta, a cura e spese del soggetto al quale l'autorizzazione venne rilasciata e/o dell'ente gestore affidatario del servizio ciò entro 5 giorni dalla diffida.
3. Se a seguito della diffida di cui al precedente comma i soggetti a cui venne rilasciata l'autorizzazione non avranno provveduto alla rimozione, il soggetto diffidante provvede, entro i successivi 10 giorni alla rimozione dell'impianto pubblicitario a cure e spese dei diffidati. L'impianto rimosso sarà custodito dall'ente che lo ha rimosso e le spese di custodia e ad esse conseguenti saranno poste a carico dei soggetti ai quali l'autorizzazione venne rilasciata.

4. . Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge

5. Per le violazioni alla disciplina della istallazione degli impianti pubblicitari si applicano i provvedimenti e le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.


#### Art. 16 Norme generali per gli Impianti Pubblicitari Luminosi e le Sorgenti luminose.

1. Si definisce Sorgente Luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

2. Gli Impianti pubblicitari luminosi quali insegne, pannelli e simili, possono avere luce propria o luce indiretta. La luminosità può anche essere ottenuta con l'impiego di lampade e diodi aventi controllo elettronico o elettromeccanico che può garantire la variabilità del messaggio e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

3. Le sorgenti luminose e gli impianti pubblicitari luminosi devono avere forma regolare ed in generale tale da non creare confusione con la segnaletica stradale

4. Deve essere adottata cautela nell'uso dei colori rosso e verde in particolare per quanto riguarda la capacità di abbagliamento e di percezione in prossimità delle intersezioni





stradali.

5. Le sorgenti luminose e gli impianti pubblicitari luminosi non possono avere luminosità superiore a 150 candele per metro quadro ed in ogni caso non debbono produrre o indurre fenomeni di abbagliamento.
6. I pannelli a messaggi variabili dovranno avere variabilità con intervallo non inferiore a 60 secondi.
7. Non sono ammessi impianti pubblicitari rifrangenti.
8. Gli Impianti pubblicitari luminosi sono consentiti in tutte le zone con l'eccezione di quelli a luminosità variabile che non sono ammessi nelle zone A e nelle zone D.

#### Art. 17 Impianti Pubblicitari realizzati con Cartelli

1. Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri



elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere fissato al suolo su ovvero ancorato a muri e recinzioni.

2. Le caratteristiche, le dimensioni ed i colori dei cartelli sia infissi al suolo che ancorati a muri e recinzioni saranno le seguenti: struttura portante in alluminio estruso a sezione poligonale di mm. 140x100x4 con inserito pannello informativo in alluminio, materiale plastico o simili anche di tipo luminoso entro i limiti del successivo punto 4. Ancoraggio a terra con plinti dotati di collare di base in ABS. Colore verde in tonalità indicata nell'atto autorizzativi. Le dimensioni saranno o di mm. 1100x1600 e peso di 35 kg, oppure mm. 2200x1600 e peso di 55 kg. L'altezza massima sarà di mm. 2445 ed il punto più basso sarà distaccato da terra di 855 mm. La figura riportata alla pagina precedente è puramente indicativa delle caratteristiche del cartello.


3. Nelle zone A e D i cartelli non sono ammessi.

4. Nelle zone B ed E sono ammessi cartelli con luminosità solo di tipo indiretto e non intermittente mentre nella zona C possono essere luminosi anche per luce propria ed essere anche di tipo intermittente. I cartelli con messaggio variabile con frequenza inferiore ai 5 minuti devono essere posti parallelamente alla direzione del flusso veicolare.

5. Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali (vedi tavola n. 12 pag. 28 del Piano Urbano del Traffico) i cartelli possono essere posti solo a distanza superiore a 100 m. dalla attività commerciale pubblicizzata al fine di evitare ridondanze di messaggi.

6. In aree o percorsi destinati alla circolazione pedonale i cartelli possono essere posizionati solo parallelamente al marciapiede o al percorso pedonale. La loro distanza dal

ciglio del  
 marciapiede  
 sarà com-  
 presa tra 20  
 e 50 cm.  
 oppure, per  
 percorsi




molto ampi a non meno di 3 metri da esso.

7. I cartelli devono avere una distanza dalle facciate degli edifici di almeno 5 metri e non possono essere posati in aderenza degli stessi.

**Art. 18 Impianti Pubblicitari realizzati con Striscioni, Locandine, Stendardi.**


1. Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido; se di materiale flessibile può essere appesa all'interno di vetrine ed ogni altro sito pubblico o privato visibile al pubblico.

2. L'esposizione di striscioni è ammessa solo per la promozione di manifestazioni culturali, di manifestazioni pubbliche o per pubblicità di spettacoli patrociniate da Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Stato) od enti pubblici o che persegano




pubbliche finalità che devono essere descritte nello striscione medesimo.

3. L'esposizione di locandine, standardi e bandierine non è ammessa per pubblicità commerciale.



4. L'esposizione di striscioni, standardi e locandine è ammessa solo per il periodo di tempo durante il quale si svolge l'attività in essi pubblicizzata oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.



5. Il bordo inferiore di striscioni, standardi e locandine deve essere posizionato, in ogni suo punto, ad almeno m. 5,10 al di sopra del piano della carreggiata stradale. Le loro dimensioni non sono vincolate se non dalla necessità di non provocare difficoltà e/o

intralcio alla circolazione stradale.


6. La posizione di posa richiesta deve ottenere il parere favorevole, che nello specifico caso sarà pure vincolante, dell'Ufficio di Polizia Municipale.
7. Non è ammessa l'esposizione di striscioni, locandine e standardi in aderenza alle facciate degli edifici.
8. Il collocamento delle locandine è consentito all'interno di vetrine ed ogni altro sito pubblico o privato visibile al pubblico previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità e registrazione da parte dell'ufficio competente del periodo di esposizione.
9. L'esposizione di striscioni, standardi e locandine è ammessa in tutte le zone con i limiti descritti nei punti precedenti.

#### **Art. 19 Impianti Pubblicitari realizzati mediante segni orizzontali reclamistici**

1. Si definiscono segni orizzontali reclamistici la riproduzione sulla superficie stradale, o sulle superfici private


mediante pellicole adesive (quali vernici), o materiali durevoli (quali pavimentazioni con superfici e colori diversi) di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici possono essere temporanei o permanenti.



3. I segni reclamistici permanenti potranno avere superficie di ingombro fino ad un massimo del 20% della superficie di pertinenza della attività pubblicizzata, calcolata al netto della superficie coperta degli edifici in essa eventualmente contenuti.
4. I segni orizzontali reclamistici temporanei sono ammessi all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali e produttivi.
5. I segni orizzontali reclamistici temporanei sono ammessi lungo il percorso di manifestazioni sportive e su aree entro le quali si svolgono manifestazioni di altra natura limitatamente al periodo di tempo delle manifestazioni ed alle 24 ore precedenti e successive le medesime.
6. I segni reclamistici orizzontali non possono essere luminosi per luce propria.
7. I segni reclamistici orizzontali sono ammessi in tutte le zone.


#### Art. 20 Altri impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria: chioschi, bacheche, stele, aeromobili e palloni

frenati, decorazioni murali si frontespizi di edifici, distribuzione di volantini, pubblicità ambulante su persone, proiezioni ed ogni altro modo o forma di pubblicità non elencata.

3. In relazione alla mutevole possibilità di queste ed altre forme di pubblicità o propaganda l'autorizzazione, che deve essere sempre richiesta, è rilasciata, a parere dell'Ufficio, sentito l'Ufficio di Polizia Municipale nel caso risultino coinvolti aspetti del Codice della Strada, nel rispetto del decoro dell'ambiente urbano.

4. Per quanto attiene alle decorazioni murali pubblicitarie dovranno avere per scopo il miglioramento dell'ambiente urbano e pertanto dovranno essere preponderanti gli aspetti artistici e decorativi rispetto a quelli meramente pubblicitari. Il messaggio pubblicitario potrà essere anche luminoso nel rispetto delle norme che disciplinano i messaggi luminosi.




5. Le decorazioni murali pubblicitarie potranno essere eseguite solo su facciate prive di aperture prospettanti sia su spazi pubblici che privati.

6. Gli impianti pubblicitari del presente articolo sono ammessi in tutte le zone.

#### Art. 21 Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedenali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario.



2. Gli impianti pubblicitari di servizio non sono ammessi in nessuna zona.

**Art. 22 Pubblicità fonica.**

1. La pubblicità fonica è consentita al di fuori del perimetro del centro edificato negli intervalli di tempo compresi tra le ore 9,00 e le ore 13,00 e tra le ore 16,30 e le ore 19,30.
2. Entro il perimetro del centro edificato la pubblicità fonica potrà avvenire nei gironi feriali è consentita tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e tra le ore 16,30 e le ore 18,00; mentre nei gironi festivi possono essere diffusi solamente messaggi di pubblico interesse, disposti dalla autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, nonché messaggi di candidati a cariche pubbliche per tutto il periodo della campagna elettorale previa autorizzazione per la quale si applicano anche le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 Aprile 1975 n. 130.
3. Chi effettua la pubblicità fonica deve ottenere il preventivo nulla osta della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), avere sempre al seguito tale nulla osta nonché l'autorizzazione ricevuta e l'attestato del pagamento della relativa imposta.
4. La pubblicità fonica non dovrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 1 Marzo 1991.

**Art. 23 Pubblicità su veicoli.**

1. Le norme che disciplinano questa modalità pubblicitaria sono quelle di cui all'art 47 del DPR 610/96 recante modificazioni all'art. 57 del DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" al quale si rimanda.

**Art. 24 Impianti pubblicitari realizzati con insegne di esercizio**



1. Si definisce insegna di servizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Le insegne di esercizio sono suddivise nelle seguenti tipologie: insegne entro vetrina; - insegne su tende esterne; insegne su targhe; insegne a bandiera; insegne sulla copertura; insegne su facciate e recinzioni; edifici-insegna.

3. Si definiscono entro vetrina le insegne posizionate entro la luce dell'apertura muraria ove è ricavata la vetrina. Esse possono realizzarsi mediante "lettere su vetro" e in tale caso possono interessare tutta l'estensione del vetro oppure possono realizzarsi "su pannello". Nel caso di insegna entro vetrina su pannello esso avrà necessariamente dimensioni coincidenti con il sopraluce od il cassonetto se essi esistono, oppure, in mancanza di essi, una superficie massima pari al 20% della superficie della vetrina. Le insegne entro vetrina possono essere di tipo luminoso.



4. Si definiscono su tende esterne le insegne eseguite con caratteri alfanumerici o simboli apposti sulla tenda da sole messa a riparo dell'esercizio. Le scritte od i simboli possono pubblicizzare solo il nome




e/o il marchio dell'esercizio sul quale le tende sono apposte. Le tende possono essere di tipo a telo teso o a cuffia. L'insegna può occupare fino al 20% della superficie della tenda. Il punto più basso della tenda deve essere ad almeno m. 2,10 dal piano stradale e la sporgenza massima dovrà essere inferiore di almeno 20 cm. della larghezza del marciapiede. I colori della tenda dovranno essere in armonia cromatica con quelli della facciata. Particolare attenzione alla armonia cromatica dovrà essere usata nel caso di presenza di più insegne a tenda sul medesimo prospetto o su prospetti che si fronteggiano.

5. Si definiscono su targa le insegne recanti caratteri alfanumerici o simboli su pannelli di piccole dimensioni in materiale non deperibile con esclusione dell'utilizzo di pannelli scatolari. Le dimensioni delle targhe saranno pari a cm. 21 x 29,7 (formato A4) o sottomultipli e potranno essere illuminate in modo indiretto. Nel caso di una serie di targhe all'ingresso di un edificio esse dovranno posarsi in modo allineato componendo il mosaico delle targhe mediante accostamento ordinato ed allineato delle stesse.



6. Si definiscono insegne di esercizio a bandiera quelle collocate a sbalzo dalla facciata dell'edificio o da un supporto verticale di sostegno. Il supporto verticale di sostegno è

#### INSEGNE A BANDIERA



ammesso solo nel caso non sia tecnicamente possibile agganciarsi all'edificio. Il supporto verticale deve essere costituito da palo di acciaio diametro 60/80 mm. Colore RAL 7022 (grigio). Se vi è presenza di marciapiede l'insegna deve essere interna di almeno 20 cm. rispetto al filo del marciapiede ed il suo punto più basso deve risultare alla quota di m. 3,60 sopra il piano del marciapiede. In assenza di marciapiede lo sporto dell'insegna non deve superare il 10% della larghezza della strada con un limite massimo di cm. 80 e con la quota del suo punto più basso ad almeno m. 4,50 sopra il piano stradale. La superficie massima delle insegne di esercizio a bandiera è di mq. 0,70 (corrispondente all'ingombro di cm. 100 x 70). Fermo restando quanto sopra disposto lo sporto massimo delle insegne a bandiera delle zone A non dovrà eccedere i cm. 60. Più insegne a bandiera di esercizi diversi ma appartenenti allo stesso fronte edificato continuo devono essere posizionate alla medesima quota salvo oggettivi e documentati impedimenti. Le insegne a bandiera possono essere illuminate solo per luce indiretta. Lo spessore delle insegne a bandiera non deve eccedere i cm. 6. Non sono consentite nelle zone D.




7. Si definiscono insegne di esercizio su coperture quelle collocate sulla copertura ( tetto ) degli edifici. Possono essere del tipo a "lettere e simboli distinti" o a pannello sia di tipo luminoso che non luminoso. La loro altezza massima sarà al più uguale alla metà della altezza del piano sul quale sono collocate con il limite massimo di metri 3 e potranno pubblicizzare soltanto l'attività dell'esercizio sopra il quale sono apposte. Esse sono ammesse nelle sole zone C.



8. Si definiscono su facciata le insegne di esercizio collocate sulla facciata al di fuori del vano vetrina. In questo caso sono ammesse solo le insegne basate su "lettere o simboli distinti" anche

tridimensionali con esclusione di insegne a pannello a meno che non sia previsto apposito vano rientrante nel piano al di sopra della vetrina. La dimensione dell'insegna sia a lettere distinte che a pannello non eccederà il 20% della superficie di facciata avente come altezza quella del piano ove è situato l'esercizio e come larghezza quella della porzione di edificio occupata dall'esercizio stesso. Possono essere di tipo luminoso nel rispetto delle norme degli impianti pubblicitari luminosi.



9. Si definiscono edifici insegna quegli edifici che abbiano una o più facciate identificabili nella loro pressoché totalità quale simbolo pubblicitario dell'esercizio e costituiscano un elemento integrato nella

composizione architettonica dell'edificio medesimo. La pubblicità presente su una o più facciate può riguardare più di attività presenti nell'edificio e dovrà comunque riguardare soltanto le attività presenti nell'edificio. L'autorizzazione alla realizzazione di edifici insegna avviene contestualmente al rilascio della concessione edilizia. Gli edifici insegna sono consentiti soltanto nella zona C.

10. Si definiscono insegne di recinzione le insegne di esercizio collocate sulle recinzioni prospicienti gli esercizi. Esse possono realizzarsi sia con "lettere e simboli distinti" sia con pannelli. Le dimensioni massime saranno di cm. 60 x300 con il lato più lungo posto in orizzontale. Possono essere di tipo luminoso nel rispetto delle norme degli impianti pubblicitari luminosi.

11. È vietato apporre insegne su facciate cieche salvo quando tutto l'edificio a cui appartiene la facciata è interamente in uso della attività pubblicizzata.

12. È vietato usare più di due tipologie di insegna per la medesima attività. In questo caso le due tipologie devono essere coordinate per caratteri e colori. Per le insegne a bandiera e a targhe ne è ammessa una sola per ogni attività con l'eccezione del caso di attività che occupino due facciate ad angolo nel quale caso è consentita una targa ed una insegna a bandiera per ogni facciata.

13. Sono vietate le insegne eseguite con scritte dipinte, a guazzo o vernicate direttamente su muro.

14. Sono vietate le insegne con forme e colori che possono confonderle con i segnali stradali.

15 Le insegne luminose devono risultare gradevoli anche se spente.

16. Le norme per le distanze degli impianti pubblicitari dai segnali stradali di pericolo o prescrizione e dagli impianti semaforici e dalle intersezioni non si applicano alle insegne di esercizio purché le medesime siano applicate in aderenza agli edifici e parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

#### Art. 25 Preinsegne

1. Si definisce preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, utilizzabile su una o due facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla indicazione direzionale di una via o di una zona, di un luogo di pubblico interesse (*preinsegna territoriale*) ovvero



indiretta



della posizione dove è insediata una determinata attività produttiva, commerciale ecc. (*preinsegne commerciali*), installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce

2. Le preinsegne hanno caratteristiche eguali ai segnali di indicazione turistica e di territorio che l'art. 134 del DPR 495/92 modificato dall'art. 83 DPR 610/96 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" classifica in: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse.

3. Le preinsegne oggetto del presente Piano sono quelle di cui alle lettere b), c), e) del precedente comma e dovranno essere conformi ai rappresentati alle figure da II.100 a II.231 citate all'art. 134 del DPR 495/92 modificato dall'art. 83 DPR 610/96 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada".



4. Le dimensioni delle preinsegne sono di cm. 25 x 125 e saranno sorrette da sostegni tubolari in alluminio estruso a sezione poligonale di mm. 140x100x4 con 8 lati rifinito mediante spazzolatura meccanica e successiva anodizzazione o verniciatura in colore verde scuro con la stessa tonalità di quella scelta per il sostegno dei tabelloni delle pubbliche affissioni. Il sostegno è rinforzato all'interno con tubo strutturale 90x50x4 mm. in S235JR zincato a caldo a norme uni e non presenta viti in vista. L'ancoraggio dei segnali direzionali avviene per inserimento in gole ricavate da profilo estruso dedicato allo scopo rifinito con spazzolatura meccanica e successiva anodizzazione o verniciatura. Il

fissaggio al sostegno avviene con apposita bulloneria in acciaio inox.

L'ancoraggio a terra avviene con plinto di fondazione in calcestruzzo con collare ABS di colore nero. La distanza tra il suolo ed il primo segnale direzionale è di 220 cm. L'altezza complessiva è di 350 cm. Il totem di sostegno ha l'aspetto indicato nella figura a lato che, per altro, è solo indicativa delle caratteristiche descritte.

5. I colori di fondo delle preinsegne saranno i seguenti:

- bianco per indicare le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane "o per avviare ad alberghi e strutture ricettive affini agli alberghi
- marrone per avviare a località di interesse storico, artistico, culturale, turistico e per denominazioni geografiche, ecologiche di ricreazione o svago.
- nero opaco per avviare a fabbriche, stabilimenti, zone industriali e commerciali



6. Il colori dei testi e dei simboli in relazione ai colori del fondo saranno:

- bianco sul fondo verde o blu o marrone o rosso
- giallo sul fondo nero
- blu o nero sul fondo bianco
- grigio sul fondo bianco

7. Le preinsegne non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione.

8. Le preinsegne sono collocate nelle posizioni indicate nella allegata tavola n. 5  
(Preinsegne e Pannelli Informativi).

9. Le preinsegne collocate a lato della sede stradale, devono avere una distanza dal bordo esterno della banchina non inferiore a 0,30 metri e non superiore a 1,00 metri; la loro altezza può variare da un minimo di 1,50 metri a un massimo di 2,75 metri.

10. In presenza di marciapiedi, le preinsegne devono essere collocate parallelamente al marciapiede e poste sul bordo contiguo alla strada.

11. Il Comune redige apposito elenco di localizzazioni dove possono essere collocate le preinsegne. In ogni posizione assegnata è possibile collocare una sola preinsegna per singola attività.

12. Nelle zone omogenee A e D non è consentita la collocazione di indicazioni di tipo commerciale.

#### Art. 26 Pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero messaggi aventi rilevanza economica o diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. I manifesti con finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati direttamente dal Comune e quelli previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs 507/93, cioè:

- manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
- manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- annunci mortuari.

3. I manifesti con finalità istituzionali devono essere collocati in modo da garantire ai cittadini una facile e tempestiva conoscenza delle attività del Comune.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune, sono dallo stesso collocati negli spazi previsti, nei limiti di capienza degli stessi, secondo la procedura prevista nel "Regolamento dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni".

5. Le modalità per ottenere dal Comune il servizio di pubbliche affissioni sono previste nel "Regolamento dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni".



6. Per il servizio delle pubbliche affissioni la superficie complessiva degli impianti è fissata dal "Regolamento dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni" all'art. 13, comma 3.

7. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni sono a carattere permanente, sono collocati nelle posizioni indicate alla allegata Tav. n. 5 (Pannelli Informativi e Preinsegne) e sono soltanto di due tipologie:

- a) Cartello affissionale: elemento bifacciale vincolato al suolo
- b) Tabella affissionale: elemento monofacciale vincolato a parete

Il numero e la posizione dei cartelli e delle tabelle affisionali sono di 224 per quelli di dimensioni 110x160 e 107 per quelli di dimensioni 220x160 così come indicato alla allegata Tav. n. 5 (Pannelli Informativi e Preinsegne).

9. Le caratteristiche, le dimensioni ed i colori dei cartelli sia infissi al suolo che ancorati a muri e recinzioni saranno le seguenti: struttura portante in alluminio estruso a sezione poligonale di mm. 140x100x4 con inserito pannello informativo in alluminio, materiale plastico o simili anche di tipo luminoso entro i limiti del successivo punto 4. Ancoraggio a terra con plinti dotati di collare di base in ABS. Colore verde in tonalità indicata nell'atto autorizzativo. Le dimensioni saranno o di mm. 1100x1600 e peso di 35 kg, oppure mm. 2200x1600 e peso di 55 kg. L'altezza massima sarà di mm. 2445 ed il punto più basso sarà distaccato da terra di 855 mm. Il loro spetto appare nelle sottostanti figure che, per altro, sono solo indicative delle caratteristiche descritte.



8. Gli impianti destinati alla pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Bovisio Masciago – Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

9. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere allo spostamento degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,

circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare ad utilizzare l'impianto spostato nella nuova sede, oppure rinunciarvi, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

